



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ordinanza n. 42

Casnigo, li

15 MAG. 2025

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del servizio pubblico di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi, a tutela della salute pubblica e dell'igiene urbana.

IL SINDACO

RICHIAMATO il contratto di servizio per la gestione del servizio di Igiene Ambientale, stipulato tra il Comune di Casnigo e G.Eco S.r.l.- in data 08/08/2014 – con scadenza al 31/05/2025 – CIG N. 4300687F2B - ed inerente i servizi di raccolta e trasporto ai siti di smaltimento e/o recupero finale delle varie frazioni di rifiuti solidi urbani indifferenziati ed imballaggi, di spazzamento strade e di trasporto e smaltimento R.S.U. ai siti di smaltimento e/o recupero finali comprensivo del contratto di servizio quadro (allegato A), piano operativo dei servizi (allegato B), piani economici (allegati C e D);

Che per l'indizione della procedura di gara a doppio oggetto che l'interruzione del servizio esporrebbe la popolazione ed il territorio al pericolo correlato alla mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che in merito si è espresso il Segretario Comunale con comunicazione prot. n. 4617 del 10/05/2025, illustrando la situazione, a cui si fa rinvio;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e rilevato che "...le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare, per cui l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria (C.dg, V, 9 novembre 1998, n. 1585).

Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di "41" pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (IV, 25 settembre 2006, n. 5639) ..." (Consiglio di Stato, 5.) Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610" (TAR Palermo, sez. 111, sentenza n. 291 dell'1 febbraio 2017).

Visto l'art. 191 D.lgs. n. 152/06 in base al quale "qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere", il Sindaco ha il potere di "emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".

Rilevato che per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire che l'attività di gestione dei rifiuti risponda a "criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica" come stabilito dall'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006;

Ritenuta la sussistenza, l'attualità e la gravità del pericolo per la salute pubblica, che deriverebbe dall'interruzione del servizio di igiene pubblica urbana;

Ritenuta prioritaria ed imperiosa la necessità di provvedere con il presente provvedimento extra ordinem ad eliminare la grave situazione di pericolo pubblico non fronteggiabile ad oggi con ricorso a misure ordinarie;

Richiamata da ultimo la giurisprudenza maggioritaria in materia (T.A.R. Lazio, Sez. 11 bis n. 1811/2024; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 962/2021);

Tutto ciò premesso

ORDINA

- alla G.ECO S.R.L - con sede a Treviglio - Via Roggia Vignola, 9 - C.F./P.: n. 03772140160, a decorrere dal 01/06/2025 di continuare a provvedere senza soluzione di continuità, allo svolgimento del servizio pubblico di igiene urbana che ricomprende le attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi nel territorio comunale di Casnigo, secondo le prescrizioni di legge e per come previsto dagli accordi contrattuali in precedenza stipulati, per il periodo di tempo necessario per l'indizione e l'espletamento di una nuova procedura volta all'affidamento del servizio di igiene urbana, e comunque per la durata massima di n. 6 (sei) mesi;
- di riconoscere alla **G.ECO S.R.L** quale prezzo per il servizio provvisoriamente affidato in proroga quello di cui al precedente Contratto giunto a naturale scadenza, da aggiornare sulla base delle variazioni effettive dell'indice ISTAT applicabile allo specifico servizio.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca reato, è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale l'inosservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata alla parte interessata e dunque trasmessa per quanto di competenza alla **G.ECO S.R.L - con sede a Treviglio (BG) – in Via Roggia Vignola, 9 - C.F./P.I.n. 03772140160**, in persona del legale rappresentante presso la sede legale della Società stessa e stante l'urgenza di provvedere tramite posta elettronica certificata pec: g.eco@legalmail.it al Dirigente competente per la regolarizzazione della presente ordinanza nei termini di legge;
2. che a seguito della presente Ordinanza, gli Uffici Comunali competenti predispongano le relative determinazioni per l' affidamento dei servizi;
3. che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informativo e sul sito internet del Comune di Casnigo, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs n. 33/2013 e per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel Comune di Casnigo, con contestuale trasmissione, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, a mezzo di posta elettronica certificata a:
 - Prefettura di Bergamo;
 - Ats di Bergamo;
 - Polizia Locale Intercomunale Valseriana;
 - Stazione locale dei carabinieri.



IL SINDACO
(Enzo Poli)